

XIII LEGISLATURA

COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER LA RIDETERMINAZIONE DEGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

VERBALE INTEGRALE DELLA RIUNIONE IN SEDUTA PUBBLICA N. 4 DELL'08/01/2013

BERTIN Alberto	(Presidente)	(Presente)
SALZONE Francesco	(Vicepresidente)	(Presente)
EMPEREUR Diego	(Segretario)	(Presente)
CHATRIAN Albert		(Presente)
DONZEL Raimondo		(Presente)
LATTANZI Massimo		(Presente)
LAVOYER Claudio		(Presente)

Partecipano i Consiglieri Dario COMÉ e Piero PROLA e il Sig. Fabrizio ROSCIO, in rappresentanza del Comitato promotore del referendum.

Assiste alla riunione Sonia GRIECO, Dirigente delle Commissioni consiliari e delle Attività culturali. Funge da Segretario Giuseppe POLLANO.

La riunione è aperta alle ore 11:00, ad Aosta, nella Sala Commissioni della Presidenza del Consiglio regionale, per l'esame del seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Approvazione dei verbali integrali delle riunioni in seduta pubblica n. 1 dell'11/12/2012 e n. 2 del 18/12/2012.
- 3) **ore 11.00:** Audizione del Responsabile dell'area giuridica della Società Cooperativa E.R.I.C.A. Dott. Umberto GIANOLIO

4) **ore 11.45:** Audizione del Coordinatore del Dipartimento legislativo e legale Dott.ssa Stefania FANIZZI

* * *

Il Presidente BERTIN, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, come da lettera prot. n. 35 in data 3 gennaio 2013.

* * *

La riunione è in seduta pubblica, registrata e diffusa con strumenti telematici.

* * *

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

BERTIN

Iniziamo i nostri lavori con alcune brevi comunicazioni.

Questa mattina ci sono giunte le risposte da parte degli ingegneri Bal e Carena della società Valeco che sono già a disposizione dei Commissari nella cartella predisposta per la documentazione della Commissione.

Passo alla seconda comunicazione. Venerdì prossimo 11 gennaio, presso il Palazzo regionale, si svolgerà un convegno organizzato da Valle Virtuosa, al quale siamo invitati a partecipare. Vi sarà la presenza di diversi esperti di livello nazionale e internazionale nella gestione dei rifiuti, il che potrà essere molto interessante per la nostra Commissione.

Fabrizio, vuoi aggiungere qualcosa sull'argomento?

ROSCIO

Questo convegno è stato organizzato dall'associazione Valle Virtuosa nell'ottica di cercare di trattare diversi aspetti del tema dei rifiuti. Si partirà dall'azione di prevenzione, per cui sarà presente Roberto Cavallo - che, tra l'altro, è anche collaboratore della Regione - che spiegherà le azioni che si possono portare avanti e farà il punto della situazione sulla Regione. Vi saranno, poi, gli amministratori di due realtà italiane, ossia Alessio Ciacci di Capannori e Bonesso di Treviso. Queste persone racconteranno in che modo, da amministratori, siano riusciti a gestire i rifiuti al meglio nel loro territorio. Ci sarà, poi, una parte dedicata alla frazione organica e saranno presenti due esperti: Massimo Centemero, del Comitato italiano Compostatori, e Ricci, che si occupa di gestione della raccolta dell'organico. Infine, sarà presente Enzo Favoino, della Scuola Agraria del Parco di Monza, il quale spiegherà cosa fare del residuo che rimane dalla frazione non differenziabile dei rifiuti.

Si tratta, dunque, di un convegno abbastanza importante che abbiamo organizzato proprio nell'ottica di cercare di portare nuove idee. Se i membri della Commissione e tutti i presenti vorranno partecipare ne saremo felici.

BERTIN

Per questa ragione, pensavo di non convocare la Commissione venerdì e di approfittare del convegno, che rappresenta un utile strumento per la nostra Commissione.

Prego, collega Empereur.

EMPEREUR

Grazie, Presidente. Ho ricevuto la documentazione della società Valeco, che è stata messa a disposizione dei Commissari. In questa circostanza, avrei giustificato la mia assenza per venerdì in occasione di un'eventuale convocazione della Commissione. Mi trovo, quindi, a giustificare la mia assenza a questo convegno, che considero comunque importante. La nostra forza politica sarà comunque rappresentata dal collega Prola.

BERTIN

La volta scorsa abbiamo affrontato la questione relativa alla possibilità, per la Commissione, di avere un collegamento esterno per dare la possibilità a chi è interessato di mettersi in contatto direttamente con la Commissione per segnalazioni, suggerimenti e forniture di memorie o di indicazioni utili. Non è il caso di affrontare nuovamente quella discussione. Concordo con quanto diceva il collega Lattanzi la volta scorsa.

In pratica, si tratta di decidere se offrire un canale di comunicazione e un'apertura verso l'esterno della Commissione oppure no, al di là dell'aspetto tecnico. Si tratta, altresì, di pubblicare *on line* la documentazione eventualmente accolta da parte della Commissione, in modo da renderla accessibile anche dall'esterno.

EMPEREUR

Presidente, con l'intervento della volta scorsa, non vorrei aver dato la sensazione di voler creare un ostruzionismo, perché non era questo lo spirito. L'intento era soltanto quello di capire meglio, anche perché non conoscevo lo strumento al quale si faceva riferimento e messo a disposizione della cittadinanza sul sito del Consiglio regionale del Piemonte.

Tuttavia, ho avuto modo di confrontarmi anche con gli informatici per capire quale poteva essere lo strumento. Sono qui a confermare la disponibilità alla possibilità di una comunicazione con l'esterno, affidando al Presidente e agli informatici lo strumento più opportuno - credo, probabilmente, un indirizzo di posta elettronica dedicato alla Commissione - avendo come soggetti di riferimento il segretario e il Presidente, i quali decidono di volta in volta quale sia il materiale che può essere messo a disposizione della Commissione, questo per permettere anche una maggiore conoscenza e un vaglio puntuale di quelli che possono essere i contributi provenienti dall'esterno.

Ritengo di poter condividere anche la messa *on line* della documentazione a nostra disposizione. Questo non può che rafforzare quell'elemento di trasparenza al quale tutti abbiamo fatto riferimento anche nella precedente riunione.

SALZONE

Presidente, intervengo solo per confermare la disponibilità.

BERTIN

Metto ai voti questa proposta. Chi è favorevole? Tutti d'accordo. In settimana, con l'aiuto degli informatici, cercheremo di trovare una soluzione. Ad ogni modo, credo che la più semplice possibile sia anche la più rapida per offrire questa possibilità.

* * *

Alle ore 11.15 prende parte alla riunione il Dott. GIANOLIO.

* * *

AUDIZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA GIURIDICA DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA E.R.I.C.A. DOTT. UMBERTO GIANOLIO

BERTIN

La Commissione è stata convocata oggi per approfondire le questioni emerse in occasione dell'ultima riunione con i tecnici dell'assessorato. La prima audizione riguarda il dottor Gianolio che, essendo presente, invitiamo ad entrare in modo da non fargli perdere ulteriore tempo.

Buongiorno, dottor Gianolio. La ringrazio, a nome della Commissione, per la disponibilità a partecipare a questa riunione e a fornirci le sue competenze. Intanto, tengo a sottolineare che la sua partecipazione è a titolo gratuito. Pertanto, la ringraziamo due volte.

Come saprà, il nostro obiettivo è quello di approfondire alcune questioni relative all'applicazione della normativa vigente, in relazione a quanto era emerso nella nostra ultima riunione.

Il dottor Gianolio è responsabile giuridico della Cooperativa Erica, molto conosciuta anche in Valle d'Aosta, che si occupa di educazione, ricerca, formazione e comunicazione ambientale. Tale cooperativa ha avuto, anche in Valle d'Aosta, un ruolo in diverse situazioni legate alla gestione dei rifiuti ed è abbastanza conosciuta. Il dottor Gianolio è un tecnico giuridico nella gestione dei rifiuti ed è responsabile dell'area giuridica della Cooperativa. Le cedo la parola. Prego.

GIANOLIO

Rinnovo i saluti a tutti e un ringraziamento per averci dato la possibilità di intervenire.

Ho ricevuto la documentazione tramite la Commissione e, poi, tramite il dottor Cavallo, che ha preso contatti con qualcuno di voi. Ho visto la lettera che è pervenuta dal Capo servizio della Direzione ambiente dell'assessorato e ho fatto alcune verifiche sulla base delle conoscenze in nostro possesso, in quanto professionisti della consulenza nella gestione dei rifiuti.

Per quello che riguarda il primo punto, forse più spinoso, che è quello del biogas,

abbiamo fatto una ricerca normativa che va in questo senso. Innanzitutto, dal punto di vista tecnico-scientifico, il biogas che cos'è? Adesso la faccio semplice, ovviamente non sono né un chimico né un fisico. Si tratta di un gas che deriva dalla fermentazione dei rifiuti biodegradabili collocati in discarica, quindi è il prodotto di un'operazione di smaltimento di rifiuti.

Bisogna, allora, domandarsi, alla luce della lettera che è pervenuta dall'assessorato dell'ambiente, se il biogas sia esso stesso un rifiuto e, quindi, se il suo trattamento debba sottostare alla normativa sui rifiuti. Per capire questo, ci dobbiamo muovere dal Codice ambientale - d.lgs. n. 152/2006 - e, in particolare, analizzare la disciplina della Parte V che tratta della tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera. Nella Parte V è presente l'Allegato 10, rubricato "Disciplina dei combustibili", tra i quali è indicato proprio il biogas da rifiuti; senonché, l'Allegato 10, nella Parte II, Sezione VI, stabilisce che il biogas - leggo testualmente - *"derivante dai rifiuti può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti"*. Quindi, la combustione del biogas sottostà alla normativa sulla gestione dei rifiuti.

Ciò farebbe dunque presupporre che anche il biogas sia un rifiuto e che, quindi, come tale vada trattato. Sappiamo che è "rifiuto" - per definizione data dall'articolo 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152/2006 - qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. Un ulteriore approfondimento lo possiamo quindi fare proprio alla luce della nozione di "rifiuto".

Il biogas da discarica, o gas di discarica, è contemplato anche nel d.lgs. n. 36/2003, che ha dato attuazione alla "Direttiva discariche". All'Allegato 1, paragrafo 2.5, al gestore della discarica è imposto l'obbligo di trattare questo biogas, quindi, o di recuperarlo energeticamente - se è possibile questa pratica - oppure, se ciò non è praticabile, di destinarlo ad una combustione *in situ* per evitare che si liberi così com'è nell'atmosfera.

Anche sotto questo aspetto, riteniamo che il biogas possa essere considerato un rifiuto, in quanto è in capo al gestore della discarica l'obbligo di disfarsene o tramite un recupero energetico oppure, laddove questo non sia possibile, tramite la combustione *in situ*.

Sotto questo aspetto, quindi, mi sembra che le osservazioni poste dal Capo servizio della Direzione ambiente siano condivisibili. Per cui, bisognerà capire come trattare questa cosa. Anche perché, se veramente questa nostra interpretazione è corretta, la nuova norma regionale si porrebbe in contrasto con la norma nazionale, ossia con il d.lgs. n. 36/2003, nella parte in cui questo prevede che il biogas debba essere trattato per recuperarlo energeticamente o, dove questo non sia praticabile, per eliminarlo tramite combustione. Bisognerà, dunque, tenere conto di questo aspetto ed eventualmente modificare la norma stabilendo che tutto quello che è scritto si adempie, fatto salvo l'adempimento della normativa nazionale in merito alla gestione delle discariche.

L'altra questione che abbiamo affrontato riguarda il forno crematorio. La nuova norma regionale parla solo di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi; non parla di altri oggetti o di altre materie che non siano rifiuti. Pertanto, bisogna capire che cosa venga trattato in questo forno crematorio; se vengono trattate soltanto le spoglie mortali e le parti

anatomiche, gli organi riconoscibili, che ovviamente non sono rifiuti, non c'è nessuna questione da porre. Bisogna capire se, invece, nel forno crematorio vengano trattati anche altri oggetti o materie, come potrebbero essere, ad esempio, gli organi e le parti anatomiche non riconoscibili che, invece, secondo la normativa nazionale, sono rifiuti sanitari. Quindi, in quel caso, rientreremmo nella nozione di "rifiuto" e non potremmo trattarli nel forno crematorio tramite questo trattamento a caldo, in quanto saremmo in contrasto con la norma regionale. Bisogna capire, quindi, che cosa si tratta nel forno crematorio; tutto ciò che può essere classificato "rifiuto", ai sensi della nuova norma regionale, non potrà più essere trattato.

Per quanto riguarda, poi, la questione dei rifiuti agricoli c'è una prima nota tecnica della Direzione ambiente riguardante gli impianti di valorizzazione energetica di biomasse, che utilizzano anche rifiuti derivanti dalle attività agricole. Qui si precisa che, laddove questi rifiuti agricoli siano valorizzati energeticamente all'interno della stessa azienda agricola o, comunque, dal soggetto produttore, non si pongono problemi. Diversamente, anche in questo caso, siamo di nuovo in un'ipotesi di trattamento a caldo di rifiuti agricoli che, alla luce della normativa nazionale, non potrebbe più avvenire.

Secondo me, invece, in merito all'ultima questione trattata dal Capo servizio, ossia quella dell'abbruciamento di rifiuti agricoli (erba, sterpaglie, residui vari da manutenzione), ancorché effettuata in fondi privati, bisognerebbe capire se, in questi casi, siamo in presenza di un impianto di trattamento a caldo oppure no. Per capire questo, ci possiamo rifare ad alcuni precedenti giurisprudenziali - che, se volete, vi lascio - i quali, comunque, sembrano qualificare la presenza di un impianto quando c'è un minimo di attrezzatura tecnica, per quanto rudimentale, che faccia presupporre che il trattamento non è quello che fa il cittadino per eliminare un po' d'erba secca, ma è un trattamento più complesso. Bisognerebbe capire la questione, alla luce anche di alcuni precedenti e penso, ad esempio, a quelli relativi alla Corte di cassazione, Sezione penale, del 1992 e della Corte di giustizia, che vi posso lasciare -. Una volta chiarite le idee su questo punto, bisognerebbe regolamentare a livello comunale, nei regolamenti sulla gestione dei rifiuti, che cosa possa essere destinato alla combustione *in situ* e che cosa no.

BERTIN

La ringrazio, dottor Gianolio. Ci sono domande? Prego, Commissario Salzone.

SALZONE

Non ho capito bene due questioni. Il discorso del biogas da discarica è chiarissimo. Vorrei un chiarimento in merito al forno crematorio. Praticamente, le spoglie mortali - in base a quello che lei ci ha spiegato - non sono un rifiuto. Che cosa può essere "rifiuto" nel forno crematorio? Ho sentito parlare di medicinali o materiali di questo tipo. Ho capito male? Questa è la prima domanda.

La seconda domanda riguarda i rifiuti agricoli. Per dirla in modo semplice, perché la domanda era stata posta in questi termini, pensando a chi brucia le sterpaglie nel giardino, quello non è considerato "rifiuto" - se non ho capito male - soltanto se c'è un

impianto a caldo. Ho capito bene?

A questo punto, mi resta solo una questione da chiarire. Quali sono gli altri rifiuti?

GIANOLIO

Non so che cosa venga trattato nel forno crematorio di Aosta, ma succede che in forni crematori siano trattati dei resti umani che, però, sono classificati come “parti anatomiche” o “organi non riconoscibili”. In questo caso, si tratta di rifiuti sanitari.

Chiaramente, l’impianto per trattare rifiuti sanitari deve aver avuto una serie di autorizzazioni che riguardano la gestione dei rifiuti. Se questi rifiuti sanitari venissero trattati a caldo nel forno crematorio, tale trattamento si porrebbe in contrasto con la nuova norma regionale. Prima di dire che il forno crematorio deve essere chiuso, però, bisogna capire che cosa si brucia lì dentro. Non mi sembra che la norma regionale si esponga a individuare un divieto per ciò che non è un rifiuto urbano o un rifiuto speciale non pericoloso. Quindi, se il divieto vale per questo, chiaramente, tutte le attività del forno crematorio che riguardano materie diverse dai rifiuti urbani e dai rifiuti speciali non pericolosi possono essere trattate, sempre che, ovviamente, il forno crematorio sia in regola con tutte le leggi e quanto consegue.

Per quanto riguarda i rifiuti agricoli, nella lettera e) di pagina 2 del documento della Direzione ambiente si parla anche di un dubbio - forse qui addirittura si dà per vietato - relativo all’abbruciamento di rifiuti agricoli, tipo erba, sterpaglie e residui vari da manutenzione. Tale divieto verrebbe fatto discendere direttamente dalla nuova norma regionale. Tuttavia, la norma regionale parla di “impianto di combustione”, di “impianto di trattamento a caldo”. Quindi, c’è da porsi la seguente domanda: quando un cittadino ha uno sfalcio minimo d’erba e lo brucia, questo è un impianto oppure no? Per questo ho detto che, sulla base di alcuni precedenti giurisprudenziali, si può approfondire tale aspetto.

SALZONE

Chiedo scusa, non intendo creare un dialogo, ma non riesco a capire che cosa siano le “parti anatomiche non riconoscibili”.

GIANOLIO

Non sono in grado di spiegare nel dettaglio quali siano queste parti anatomiche o organi non riconoscibili. Tuttavia, il DPR n. 254/2003, che disciplina la gestione dei rifiuti sanitari, classifica questi organi e parti anatomiche non riconoscibili come rifiuti sanitari che devono essere soggetti a speciali forme di trattamento.

Non essendo un medico e non avendo mai trattato questa materia, non saprei fare un esempio di quale possa essere una parte anatomica non riconoscibile rientrante in questa disciplina. Per questo motivo, come dicevo prima, va fatto un approfondimento con chi gestisce il forno crematorio per capire che cosa entra lì dentro, con quale classificazione e via elencando.

Se si bruciassero - uso il verbo “bruciare” in modo brutale - dei materiali rientranti nella qualifica di “parti anatomiche” o di “organi non riconoscibili”, trattandosi di rifiuti

sanitari, dovremmo cercare un'altra destinazione. Non per questo il forno crematorio va chiuso.

Si citava anche il fatto che il forno crematorio è autorizzato ad emissioni che non superino i limiti in atmosfera previsti per l'impianto di incenerimento di rifiuti. Tuttavia, questo di per sé non basta a qualificare tutto quello che entra nel forno crematorio come "rifiuto". I limiti delle emissioni sono quelli; si tratta di soglie molto garantiste sotto il profilo della protezione ambientale. Non per questo tutto ciò che viene trattato nel forno crematorio è considerato "rifiuto". Ripeto, bisogna svolgere un'indagine con chi lo gestisce per capire che cosa venga trattato.

Ad oggi sinceramente non so che cosa venga bruciato nel forno crematorio. Probabilmente non vengono neppure bruciati questi rifiuti sanitari particolari. Saranno trattate soltanto le salme e le parti anatomiche o gli organi riconoscibili. Se così fosse, non essendo questi "rifiuti", non ci sarebbe alcun problema.

Come dicevo prima, il fatto che il forno crematorio debba rispettare i limiti di emissione in atmosfera previsti per l'incenerimento, non ha come conseguenza diretta che tutto quello che si brucia è "rifiuto". Questo concetto mi sembra molto chiaro.

DONZEL

Intervengo solo per dire che condivido l'impostazione del collega Salzone, ossia che sarà importante per noi fare questa verifica. Naturalmente, è auspicio - penso - di tutti che nel forno crematorio, per la natura che ha e per il luogo in cui è collocato, siano portate soltanto le salme e le spoglie mortali. Per una questione di delicatezza, per come sta funzionando - penso bene - e, da questo punto di vista, per il modo in cui è apprezzato dai cittadini valdostani, questo sito deve essere utilizzato in modo confacente. Al di là della questione sanitaria e ambientale, credo si ponga anche quella relativa all'etica pubblica e a una verifica tesa a fornire garanzie sui due profili.

BERTIN

Prego, dottor Roscio.

ROSCIO

Vorrei avere alcune precisazioni. Di solito i rifiuti sono classificati in base al codice CER. Il biogas ha un codice CER che lo identifica come "rifiuto"?

Passo alla seconda domanda. Una legge regionale può essere superiore, nell'applicazione, a una nazionale? Tale questione deriva dal d.lgs. n. 36/2003. La nuova legge, invece, è proprio "regionale": può essere superiore quando la si applica? In caso positivo, basterebbe operare - forse lo ha già detto - una piccola modifica alla legge stabilendo che non si bruciano determinati rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla norma nazionale, oppure si potrebbe pensare anche ad altri utilizzi del biogas? Si potrebbe, ad esempio, mettere in sicurezza, in quanto va comunque estratto, purificato e utilizzato per altre cose. Penso, ad esempio, alla trazione di automobili.

GIANOLIO

Per quanto riguarda il biogas, non esiste un codice CER; tant'è che, alla fine, guardando ciò che avviene nella pratica, vi sono proprio casi in cui - ci siamo informati presso alcuni gestori - non ci sono registrazioni specifiche rispetto al biogas.

Per quanto riguarda l'altra questione, sicuramente la legge regionale deve rispettare, in questo caso, la norma nazionale. Quindi, se ci fosse un contrasto tra la legge regionale e quella nazionale, la prima - cioè quella regionale - sarebbe illegittima e ci sarebbero, ovviamente, problemi anche di incostituzionalità di questa norma, in quanto si porrebbe in contrasto con una norma nazionale, invadendo la competenza legislativa statale. Si può ovviare, operando una modifica in questo senso, ossia facendo salvo il rispetto del d.lgs. n. 36/2003.

Per quanto riguarda l'altro aspetto da lei richiamato, il paragrafo 2.5 dell'Allegato 1 del d.lgs. n. 36/2003, si riferisce alla valorizzazione energetica, cioè al fatto che il biogas deve essere valorizzato energeticamente. Qui c'è più spazio per verificare, dal punto di vista chimico-fisico, se questo biogas, opportunamente trattato a freddo, non possa diventare un prodotto nuovo che, avendo subito un'operazione di recupero a caldo, non rientra più nella normativa sulla gestione dei rifiuti e quindi può essere utilizzato, sempre per la sua valorizzazione energetica, nel momento in cui non è più considerabile rifiuto. Questo, però, è un quadro da approfondire. Al momento, non posso dirvi con certezza che questa è una strada percorribile. È un elemento da approfondire: stoccare questo biogas e trattarlo perché sia recuperato in modo tale da diventare una materia diversa da quella che era in origine e quindi perdere la sua qualifica di rifiuto ed essere valorizzato energeticamente.

Se fosse sottoposto ad un'operazione di recupero che lo fa diventare un biogas diverso da quello tipico di discarica a quel punto non sarebbe nemmeno più qualificabile come rifiuto e, quindi, potrebbe poi essere valorizzato energeticamente a caldo.

Ci sono dei gas che non sono considerati rifiuti. Se questo biogas venisse sottoposto ad un'operazione di recupero che lo fa diventare un qualcosa di nuovo tale per cui perde la qualifica di rifiuto e quindi si è compiuta l'operazione di recupero, a quel punto, non sarebbe più rifiuto e potrebbe essere valorizzato come gli altri gas. Tuttavia, questo passaggio richiede un approfondimento, da un lato, giuridico e, dall'altro, chimico-fisico.

EMPEREUR

Per ritornare su quanto sta affermando, ci sono delle applicazioni pratiche in Italia di quanto lei sta dicendo?

GIANOLIO

A me non risulta che ce ne siano. Ben volentieri, però, tramite la cooperativa, possiamo verificare. Se ce ne dovessero essere, vi forniremo il materiale e la documentazione.

BERTIN

Non si potrebbe ritenere implicito il rispetto della legge nazionale, limitando l'applicazione a quanto previsto dalla norma entrata in vigore e ritenere implicita la questione riguardante la discarica e la normativa nazionale?

GIANOLIO

Questa mi sembra una strada non percorribile perché la norma è molto chiara: esclude che si possano realizzare e utilizzare sul territorio regionale impianti di trattamento a caldo quali, ad esempio, incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione. Mi sembra proprio che escluda qualsiasi forma di realizzazione di utilizzo di questi impianti. Non c'è margine per fare salvo il trattamento del biogas, come previsto dal d.lgs. n. 36/2003. Messa così mi sembra in contrasto con la norma nazionale. Non si può ritenere implicitamente che non abbia voluto contraddire la norma nazionale. Detto così, invece, sembra che la voglia contraddire.

BERTIN

Grazie. Commissario Comé, prego.

COMÉ

Ringrazio il Dott. Gianolio per le considerazioni e l'analisi che ha fatto. Per quanto riguarda il discorso del biogas, il sottoscritto, già tempo fa, in Consiglio aveva sollevato questa problematica dicendo che, nel momento in cui fosse stata approvata la legge così com'era formulata, si andava incontro a una grandissima difficoltà che era quella di chiudere anche il cogeneratore e la torcia perché la combustione, così com'è stato chiarito da lei, non rientra nel Codice CER. Avrebbe, quindi, sicuramente un aspetto diverso e non sarebbe considerato assolutamente il residuo di un rifiuto. Ho verificato e analizzato alcuni contesti e ho guardato il d.lgs. n. 36/2003 e, in modo particolare l'Allegato, che chiarisce definitivamente che, laddove c'è una discarica, il gas deve essere comunque bruciato all'interno del contesto di una discarica, proprio per impedire che ci sia la possibilità di eventuali emissioni in ambiente con tutte le conseguenze che ne derivano.

Sarebbe interessante capire - è un aspetto che aveva già sollevato il Dott. Roscio e che mi aveva creato qualche perplessità l'altro giorno - come poterlo estrarre e farne un altro utilizzo. Sarebbe importante se, da parte sua, ci fosse questa verifica e questo controllo su eventuali utilizzi alternativi del gas. Presumo sia possibile, alla luce delle mie conoscenze, ma aspetto con attenzione questa ricerca.

BERTIN

Ci sono altre domande? No? Possiamo allora ringraziare il Dott. Gianolio per la collaborazione. Se ci fornisse la documentazione a cui faceva riferimento prima, le saremmo grati.

GIANOLIO

Grazie a voi. Saluto tutti e vi auguro buon proseguimento di lavoro. Vi farò avere il materiale che ho citato prima. Possiamo comunque continuare a dialogare. Non ci sono problemi. Arrivederci a tutti.

* * *

Alle ore 11.45 il Consigliere LAVOYER e il Dott. GIANOLIO lascia la sala di riunione e prende parte alla riunione la Dott.ssa FANIZZI.

* * *

AUDIZIONE DEL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO LEGISLATIVO E LEGALE DOTT.SSA STEFANIA FANIZZI

BERTIN

Salutiamo la Dott.ssa Fanizzi che ringraziamo per la collaborazione e la presenza. Come da convocazione, il nostro obiettivo è quello di approfondire una questione emersa in occasione dell'ultima seduta della Commissione speciale. Ci interessa sapere se il suo ufficio si sia interessato e se abbia qualche indicazione da fornirci in merito.

FANIZZI

Credo di essere stata audita in relazione ad una richiesta di parere che è stata fatta all'ufficio in merito all'ambito di operatività del divieto imposto dalla legge regionale n. 33/2007.

In accordo con gli uffici, ho risposto in modo interlocutorio, per il momento, sollecitando la creazione di un gruppo di lavoro che riesca ad esaminare la questione, oltre che sotto l'aspetto giuridico, anche sotto quello tecnico perché le questioni esaminate sono alquanto complesse e meritano un approfondimento congiunto.

Ad ogni modo, diciamo che una prima idea ce la siamo fatta, proprio perché il divieto imposto dalla legge va oltre la realizzazione dell'impianto di pirolisi e gassificazione, quindi bisogna capire in modo approfondito quali siano gli effetti di questo divieto che è imposto in modo generalizzato e generico; tra l'altro, non soltanto sugli impianti futuri ma anche su quelli in essere. Infatti, non si parla soltanto di realizzazione, ma anche di utilizzazione, quindi la norma ha efficacia anche su attività in essere.

BERTIN

Ci sono domande da parte dei Commissari?

FANIZZI

La questione che emerge con maggiore criticità e necessita di immediata di soluzione è quella relativa al biogas prodotto nella discarica, perché è un'attività che esiste e che evidentemente, se interrotta, potrebbe determinare grosse problematiche. Quindi, è su questo che, in particolar modo, dobbiamo concentrare l'attenzione, anche se, come ripeto,

il divieto non lascia adito a grossi dubbi.

BERTIN

Avete una documentazione disponibile sull'argomento o non ancora?

FANIZZI

La richiesta di parere è pervenuta a fine anno. Abbiamo ricominciato l'attività giusto ieri e quindi dovremmo vederci a breve per approfondire di nuovo e congiuntamente la questione. Ovviamente gli uffici dell'assessorato dell'ambiente hanno già la documentazione tecnica, però volevano - credo anche correttamente - un supporto giuridico per capire esattamente come il divieto imposto dalla legge regionale si collochi nel contesto normativo di riferimento, sia con riguardo alla legge regionale, sia con riguardo alla normativa statale ed europea sui rifiuti.

SALZONE

Mi ricollego all'audizione che abbiamo avuto in precedenza con il Dott. Gianolio il quale, sulla questione biogas, è stato chiaro sotto tutti i punti di vista. Il biogas è un rifiuto, come dice il Codice ambientale che dà peraltro l'obbligo al gestore della discarica di trattarlo o di eliminarlo.

Il Dott. Gianolio ha delineato un'ipotesi, che definirei suggestiva, dicendo che, a suo parere, potrebbe essere trattato a freddo, anche se ha affermato di non conoscere esperienze particolari in merito, rispetto alle quali si documenterà ed, eventualmente, ce le farà avere.

Vorrei capire, dunque, se anche i vostri tecnici possano verificare quest'ipotesi. Da quello che ho capito, infatti, potrebbe essere l'unica soluzione possibile per tenere in piedi l'impianto in questione.

FANIZZI

Come le dicevo, la questione del biogas è sicuramente la più immediata da risolvere e verificare perché, come giustamente è stato osservato, il biogas prodotto in quel determinato impianto ricade nel divieto della legge regionale che elenca, in modo non tassativo ma meramente esemplificativo, gli impianti di trattamento a caldo che sono vietati per esigenze di tutela della salute.

La problematica però non è così semplice. Si potrebbe chiudere l'impianto, ma si dovrebbe trovare necessariamente una soluzione alternativa rispetto alla quale non ho le competenze. Sono i tecnici che devono valutare come utilizzare e come far fronte a questa produzione di biogas.

Il problema discende però anche dalla normativa statale sulle discariche che, invece, prevede la valorizzazione energetica del biogas. Quindi, sotto il profilo giuridico, si pone un problema di non semplice risoluzione di antinomia tra la normativa statale e la norma regionale. Se, infatti, quella statale è una norma di recepimento delle direttive europee, allora bisogna capire se il divieto imposto dalla legge regionale sia recessivo o se

si imponga per esigenze di maggior tutela della salute.

Del resto, come sicuramente sapete, la Regione può intervenire per salvaguardare i livelli di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della salute, che è sicuramente un aspetto che afferisce a tutto l'ambiente, ma solo se pone delle norme maggiormente restrittive rispetto a quelle nazionali.

Bisogna capire, dunque, se la norma nazionale che prevede questo tipo di utilizzo del biogas nell'ambito della discarica sia più tutelante o meno sotto il profilo della tutela della salute e dell'ambiente rispetto a quella imposta dal legislatore regionale.

Sotto questo profilo, la questione non è così immediata. Bisogna capire se il trattamento a freddo, l'emissione in atmosfera o la scelta che si imporrebbe in relazione al divieto regionale di utilizzare il trattamento a caldo sia coerente con la normativa statale e europea e se sia maggiormente tutelante rispetto alla all'ambiente e alla salute umana.

In questi termini, dunque, occorre risolvere un contrasto che sembrerebbe effettivamente esistere tra la normativa statale e la nuova disciplina regionale.

CHATRIAN

Nel momento in cui predisporrete il vostro documento, potete inviarlo direttamente alla Commissione? Chiedo questo, dato che sarà urgente - immagino - il lavoro che dovrete affrontare in questo momento.

COMÉ

Visto che è stato richiesto questo parere, vorrei porre un'ulteriore domanda.

L'altro giorno, il Dott. Roscio ha affermato che il tribunale di Aosta non ha accolto la richiesta proprio perché il biogas, all'interno del catasto europeo dei rifiuti, era classificato come non rifiuto. Ho provato a guardare la sentenza del tribunale di Aosta e non ho colto questo aspetto. Le chiedo di verificarlo, perché è possibile che lei sia in grado di riconoscere qualche elemento che mi è sfuggito dal punto di vista legislativo.

FANIZZI

Se ho capito bene, l'ordinanza...

COMÉ

Il Dott. Roscio l'altro giorno ha parlato dell'ordinanza del tribunale di Aosta. Successivamente, ho letto tale sentenza e posso dire che, secondo il mio modesto parere, il tribunale di Aosta non è entrato nel merito della questione ma ha svolto un'analisi per stabilire se accogliere o meno il ricorso, dando degli spunti di ordine generale.

Pertanto, le chiedo di fare una verifica per capire se in effetti sia presente o meno nella sentenza quanto sostenuto dal Dott. Roscio.

ROSCIO

L'altro giorno ho detto che, tra le motivazioni con cui si era richiesto di fermare il referendum, c'era anche questa questione, secondo cui il biogas sarebbe stato non bruciabile proprio in quanto rifiuto.

Il tribunale, nella discussione svolta in aula, aveva affermato che questo aspetto era marginale e che non importava per il complesso della scelta. Se poi tale considerazione sia stata riportata o meno nell'ordinanza, non lo so. Ad ogni modo, allora era stato affermato che tale questione non era rilevante.

Vorrei porre una brevissima domanda sui tempi necessari per avere una risposta definitiva. Mi sembra infatti che sia ancora in discussione se il biogas sia un rifiuto o meno e se vi sia il codice CER sullo stesso.

Inoltre, come ho fatto prima con il Dott. Gianolio, chiedo se sia ipotizzabile una modifica della legge in cui si dica che la norma rimane tale, fatta salva l'applicazione del d.lgs. n. 36/2003 che deve essere rispettato, derivando dalla legge nazionale. Questa piccola postilla potrebbe essere la soluzione più semplice da adottare; altrimenti immagino che la conseguenza sia quella di fermare il bruciatore della discarica.

FANIZZI

Circa il fatto che sia un rifiuto credo che ci siano pochi dubbi.

Abbiamo iniziato ad affrontare il problema da pochissimo tempo, come ripeto, perché la richiesta di parere è arrivata a fine anno e ho ripreso a lavorare ieri, quindi credo che a breve tratteremo la questione con i tecnici dell'assessorato dell'ambiente.

Come ho detto, sul fatto che si tratti di un rifiuto, anche perché è utilizzato nell'ambito di una discarica, non credo ci siano grossi dubbi.

Per quanto riguarda la possibilità di modificare la legge, credo che a questo si possa procedere come e quando il legislatore lo ritenga opportuno.

L'aspetto che effettivamente pone qualche dubbio oggi è proprio l'ampiezza del divieto. Al di là del merito della questione, questo è l'elemento più critico dal punto di vista applicativo. Per un'esigenza affermata di tutela della salute, infatti, si vieta il trattamento a caldo, non facendo delle distinzioni. Anzi, come dicevo, non avendo la norma natura provvedimentale, cioè volendo porsi come norma di carattere generale astratto, elenca questi trattamenti in via meramente esemplificativa, come se ci fosse la volontà di esemplificare per non scordare nulla. Dopodiché, è ovvio che la legge può essere modificata. Non c'è nessun ostacolo in questo senso.

Comunque, la legge sul referendum propositivo, in realtà, non pone dei limiti alla modificazione della legge esitata da un referendum propositivo, diversamente da quanto accade nel caso del referendum abrogativo, oppure nel caso in cui il referendum non sia approvato.

Questo avrebbe dei vincoli sulle future iniziative legislative però, una volta che la legge è approvata, essa è una norma e, quindi, è assoggettata alle regole ordinarie sulle fonti.

Quanto all'ordinanza, che ho letto, non ricordo che si soffermi sulla questione del biogas. Non avrebbe avuto nessun titolo, credo, a entrare nel merito della questione anche perché il ricorso era stato fatto avverso la delibera di ammissibilità del referendum e, quindi, sulla questione dell'afferenza o meno della materia alla tutela dell'ambiente, oppure ad altra materia.

DONZEL

In attesa che l'ufficio legislativo e la Dott.ssa Fanizzi ci forniscano la documentazione in merito, approfitto per chiedere alcuni approfondimenti e capire, siccome abbiamo trattato anche altre questioni durante la mattinata, se la normativa in essere consenta al forno crematorio di incenerire anche altre sostanze che non siano le spoglie mortali.

Quest'informazione ci potrebbe essere utile e potrebbe essere oggetto di valutazione di questa Commissione se informarne il Consiglio per procedere magari alla stesura di norme restrittive che vadano al di là di un utilizzo - secondo me un po' fuori dal comune - del forno crematorio sito in un cimitero.

Vengo ora ad un'altra questione. Siccome si è chiarito che, dal punto di vista della norma referendaria, non esistono vincoli all'incenerimento spontaneo di sterpaglie, vorrei chiedere agli uffici regionali quali siano, invece, le norme in essere, nazionali e regionali, che pongono eventuali limitazioni. C'è stata infatti una certa confusione personale, rispetto alle normative in essere, in quella direzione. L'esperto di prima, ma mi interessa soprattutto il parere dell'ufficio regionale, ha detto che la norma non è in contrasto con la possibilità di bruciare le sterpaglie, come mi pare di aver intuito.

Vorrei capire quale sia il parere della struttura regionale e quali siano, invece, le altre norme che intervengono in quell'ambito per avere chiarezza su questo tema.

FANIZZI

Ovviamente quelli citati sono tutti temi che dobbiamo approfondire perché è emersa la questione del forno crematorio e, quindi, dell'utilizzo di questo impianto, insieme anche alla questione dell'abbruciamento delle sterpaglie e a quella dei rifiuti agricoli.

Sulla questione dei rifiuti agricoli, in particolare, non è che la legge regionale ponga un divieto che non esiste altrove. Il rifiuto agricolo deve essere trattato come rifiuto per cui deve essere smaltito secondo le modalità consentite.

Quello che gli uffici hanno rappresentato è la necessità di leggere il divieto di abbruciamento delle sterpaglie anche alla luce di quest'esigenza, che risulta rafforzata dalla legge regionale n. 33/2007, di tutelare la salute della popolazione residente, vietando quindi, ove possibile e nei limiti consentiti, tutte le emissioni che possano recare un pregiudizio alla salute della popolazione.

Nella legge regionale abbiamo dunque un divieto che si esprime con forza nell'ambito del territorio regionale e con il quale bisogna fare i conti in relazione all'esigenza di tutela della salute che pure è enunciata in quel divieto.

Pertanto, si chiede che il divieto di abbruciamento dei rifiuti agricoli venga letto alla luce del divieto espressamente posto dal legislatore regionale.

Ad ogni modo, sono tutte tematiche che cercheremo di approfondire per quanto possibile. Vi daremo poi conto dell'esito.

PROLA

In un passaggio del suo discorso, l'esperto che è intervenuto in precedenza ha parlato di un profilo di incostituzionalità rispetto alla norma referendaria e, quindi, alla nostra legge che pone con forza, come diceva lei, un divieto sugli aspetti inerenti all'abbruciamento e all'Allegato 1 del d.lgs. n. 36/2003 nella parte in cui dichiara che tutte le discariche devono essere dotate di un impianto di estrazione del gas che garantisca massima efficienza e sicurezza. Ebbene, vorrei capire se esiste o meno un profilo di incostituzionalità sotto questo aspetto.

FANIZZI

È ovvio che i profili di incostituzionalità possono essere supposti, ma poi è la Corte costituzionale che li valuta. Ad ogni modo, come sottolineavo in precedenza, sussiste potenzialmente un contrasto tra la normativa statale e la normativa regionale, dal momento che la normativa regionale afferma che il trattamento a caldo, di per sé considerato e senza eccezioni di sorta, è non dico nocivo ma maggiormente pregiudizievole per la salute rispetto al trattamento a freddo. Essa pone quindi un limite nell'ambito del territorio regionale all'utilizzo, oltre che alla realizzazione, di questi impianti presupponendone la nocività. Questo è il significato della norma regionale ed è così che deve essere letta.

La legge regionale, quindi, esclude, e lo fa non in modo tassativo ma esemplificativo, cosa che determina le problematiche in discussione, per arginare l'impianto di pirogassificazione e finisce, come correttamente deve essere come norma generale astratta, per ricomprendere tutto.

Bisogna capire, tuttavia, se determinati trattamenti a caldo, che a quanto pare sono imposti dalla normativa statale di recepimento della normativa europea, siano invece doverosi a tutela della salute. Allora, occorre valutare l'esistenza di un contrasto e se tale contrasto - al di là dei profili di costituzionalità che potrebbero essere sollevati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con l'impugnativa nei sessanta giorni della legge regionale oppure nell'ambito di un qualsivoglia giudizio davanti a un giudice che ritenga la questione rilevante e manifestamente fondata - al di là dunque di questi aspetti che ovviamente si possono supporre ma che non possiamo risolvere noi, in quanto deve essere un giudice a stabilire se una legge è costituzionale o meno - sia risolvibile in via interpretativa o se, invece, sia necessario modificare la legge o scegliere altre strade.

Questo è sicuramente uno dei profili più spinosi e più difficili da affrontare dal punto di vista giuridico; del resto, il contrasto esiste, quindi, prevale la norma regionale o la norma statale? Il tutto in relazione, lo ripeto, all'esigenza perseguita. Cioè, la norma regionale è maggiormente rispettosa delle esigenze di tutela della salute o lo è la norma statale nella parte in cui impone che le discariche siano dotate di quella tipologia di

impianto? Questo è il problema, il punto interrogativo, e la risposta non è così immediata, come immagino possiate capire.

BERTIN

Grazie, dottoressa. Senza dubbio, la questione è decisamente complessa.

Ci sono altre domande? Allora possiamo liberare la Dott.ssa Fanizzi. La ringrazio nuovamente.

Do la parola al commissario Lattanzi.

* * *

Alle ore 12.10 la Dott.ssa FANIZZI lascia la sala di riunione.

* * *

LATTANZI

Mi pare che, sia nell'intervento precedente sia in questo, si palesi un potenziale conflitto tra la norma regionale e quella nazionale, entrambe con valenza di tutela della salute.

Propongo che la Commissione chieda all'Amministrazione regionale di porre questo tema agli organi competenti, in questo caso credo sia la Corte costituzionale, per dirimere la questione; diversamente, la Commissione rischia di infilarsi in un *cul-de-sac* dal quale non usciamo. D'altronde, come ribadiva correttamente la dirigente dell'ufficio legale, il rischio è di affidarsi alle interpretazioni di un avvocato, di un giurista, di uno studio o di un ufficio piuttosto che di un altro ma di non dirimere la questione relativa alle valenze delle due leggi, entrambe, lo ripeto, a tutela della salute.

Questo ragionamento non mi sembra secondario ai fini del lavoro della Commissione; anzi, per quanto ho potuto capire, è abbastanza bloccante. Suggesto alla Commissione, che naturalmente è sovrana, di dare mandato agli uffici competenti di porre la questione agli organi preposti, in questo caso credo di aver capito la Corte costituzionale.

BERTIN

E' un mio giudizio personale, però ricorrere alla Corte costituzionale mi pare una cosa non praticabile; tra l'altro, quella in contrasto è una parte marginale della normativa regionale, precisamente il passaggio che riguarda la discarica e la normativa di riferimento, cosa che, come evidenziava anche la dirigente, potrebbe risolversi con la semplice interpretazione della legge, senza apportare necessariamente delle modifiche.

LATTANZI

Ma è evidente che quel passaggio, se si rivelasse che la discarica può utilizzare il trattamento a caldo del biogas, non è secondario nelle nostre valutazioni.

DONZEL

Questa richiesta francamente mi pare prematura, alla luce del fatto che ancora non ci è pervenuto nessun atto definitivo dagli uffici regionali competenti.

Siamo in una fase molto interessante di supposizioni, ipotesi e valutazioni, tant'è che tutti devono portarci ancora ulteriore documentazione a chiarimento di quest'audizione; quindi, suggerirei di non trarre conclusioni.

Resta, comunque, una mattinata che giudico estremamente positiva e costruttiva dal momento che mi pare di cogliere un clima in cui la volontà è di applicare correttamente e puntualmente questa legge; d'altronde, tutti coloro che sono intervenuti - e questo non può che farmi piacere - hanno ribadito che hanno a cuore la salute dei cittadini e, di conseguenza, chiedono un'applicazione intransigente della norma regionale.

Ebbene, se questo è l'atteggiamento, direi di aspettare tutte le documentazioni e le informazioni; evitiamo, però, che questo diventi un trucco per dimostrare l'inapplicabilità, invece, della legge regionale dal momento che il nostro compito è di applicarla, non di dimostrarne l'inapplicabilità, che è un altro mestiere che spetta agli avvocati e non ai politici.

BERTIN

Qualcun altro desidera intervenire? Prego, Commissario Comé.

COMÉ

Al di là della proposta avanzata dal collega Lattanzi e delle considerazioni espresse dal collega Donzel, desidero riprendere l'ultimo passaggio dell'intervento del collega Donzel relativo all'importanza della salute, elemento che riteniamo indispensabile.

Ritengo opportuno, in attesa che giungano i pareri del Dott. Gianolio e della Dott.ssa Fanizzi, prevedere un'audizione dell'ARPA per capire quali siano le emissioni del cogeneratore e della torcia. Il responsabile della discarica, l'Ing. Bal, ci ha già detto che sono nei limiti di legge; tuttavia, sappiamo benissimo che spesso la gente si preoccupa tantissimo anche dei discorsi relativi ai limiti di legge. Vorrei conoscere quali siano le sostanze che, attraverso il cogeneratore e la torcia, possono inquinare il nostro ambiente e creare problemi di salute. Sotto questo aspetto, ritengo che l'osservazione del collega Donzel sia corretta, ragion per cui auspico che, quanto prima, si possa procedere a quest'audizione.

BERTIN

Credo che nessuno sia contrario a prevedere un'audizione supplementare per approfondire la questione; potremmo programmarla già ora per martedì prossimo, se siete d'accordo. In termini generali, mi pare una questione ancora tutta da approfondire per cui, in questa fase, risulta complicato trarre delle conclusioni, come d'altronde ribadito anche dagli stessi tecnici.

LATTANZI

Prendo atto delle riflessioni del collega Donzel e dichiaro che non ho nessuna difficoltà ad attendere ulteriori passi e consultazioni, che peraltro sono dovute alla Commissione per avere a disposizione tutti gli elementi. Tuttavia, mi permetto di sottolineare che non è irrilevante ciò che dobbiamo fare rispetto alla legittimità o all'applicabilità della legge regionale, dal momento che siamo qui come politici per dare applicazione ad una legge, compito che, se tale norma si dimostrasse inapplicabile, richiederebbe oggettivamente un lungo lavoro.

A maggior ragione, se venissero fugati tutti i dubbi, cosa che spero possa verificarsi nelle prossime audizioni, anche se nutro alcune perplessità al riguardo, ed è questa la ragione per cui ho ribadito l'opportunità dell'espressione di un parere di una fonte redimente (tanto per essere esplicito), non sarebbe irrilevante il fatto che la legge regionale sia più o meno applicabile.

BERTIN

L'inapplicabilità, comunque, riguarderebbe soltanto una parte della legge. Del resto, come è stato sottolineato in precedenza, si potrebbe risolvere la questione anche solo dal punto di vista interpretativo.

Ciò detto, noi comunque dobbiamo andare avanti con i lavori.

COMÉ

Prendendo spunto dalla necessità di continuare i lavori della Commissione, vorrei porre alla vostra attenzione che vi è un problema ulteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2012: il Governo, infatti, non ha prorogato il decreto-legge n. 216/2011, convertito con legge n. 14/2012, che dichiara ammissibile il conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kJ/kg.

Rammento peraltro - apro una breve parentesi al riguardo - che, appena due anni fa, l'Italia era il Paese che registrava la percentuale più alta di raccolta di plastica che però era talmente impura per cui il contributo che ci è stato assegnato per il suo recupero è stato pari a zero euro.

Nel 2012 abbiamo compiuto un lavoro di setaccio per consentire di recuperare la plastica che avesse un valore commerciale, operazione che è riuscita; però, ciò ha fatto sì che in discarica venisse conferito un quantitativo di plastica impura (chiamiamola così) che oggi, non essendo stato convertito l'impianto, non è più possibile portare in discarica.

Pongo, quindi, all'attenzione della Commissione tale questione, che riveste grande importanza, dato che ci sono circa 800 tonnellate di plastica impura che devono essere bruciate. D'altronde, la tendenza del Governo è quella di cercare di ridurre sempre più il conferimento in discarica e, quindi, spingere verso il recupero energetico di quella plastica non particolarmente appetibile dal punto di vista commerciale.

Oggi, quindi, ci troviamo, noi come tante altre Regioni, con l'impossibilità di bruciare quella plastica e, in più, con il problema di smaltirla, questione certamente importante da analizzare.

BERTIN

Questa questione, però, non riguarda direttamente l'applicazione della legge regionale n. 33/2007; non rientra tra i nostri compiti.

Do la parola al Dott. Roscio.

ROSCIO

Il problema sollevato dal Consigliere Comé ha contorni ben peggiori di quelli descritti, dal momento che le 800 tonnellate prodotte annualmente derivano solo dalla raccolta differenziata, sono le plastiche della raccolta differenziata che non sono pure, ossia non rispondono ai requisiti della Corepla, e quindi vengono conferite in discarica.

A ciò, però, occorre aggiungere la frazione derivata dall'indifferenziato, che contiene circa il 20 per cento di plastica e il 20 per cento di materiale cellulosico; tant'è vero che nel rapporto dell'Osservatorio è scritto che circa l'80 per cento del materiale ad oggi conferito in discarica potrebbe essere recuperabile diversamente.

Il nocciolo della questione, a mio giudizio, è questo: è certamente interessante cercare di risolvere i problemi di applicabilità della normativa, ma il problema maggiore, come ho già avuto modo di ribadire durante la campagna referendaria, è rappresentato dalla gestione dei rifiuti. Bisognerebbe cercare di intercettare tutte le frazioni, non solo quelle ad alto potere calorifico ma anche quelle a basso potere calorifico, che oggi vanno in discarica e che determinano problemi gestionali in senso lato: sia che vengano smaltite in discariche sia che vengano smaltite in altro modo, creano un problema.

La priorità, quindi, dovrebbe essere quella di cercare di dare degli indirizzi per limitare i quantitativi dei materiali altrimenti recuperabili che finiscono in discarica; a mio avviso, per proseguire i lavori e toglierci da questa *impasse*, bisognerebbe cercare di incanalarci anche in questa problematica, in attesa di risolvere la vicenda "biogas sì, biogas no".

BERTIN

La vicenda relativa al biogas, del resto, è una parte comunque marginale rispetto all'applicazione della legge, che rimane il compito principale della Commissione. Evidentemente, anche la gestione delle plastiche deve essere inserita in un discorso generale. Ma questo non fa altro che rendere più urgente una gestione diversa dei rifiuti: non cambia di per sé la sostanza delle questioni.

APPROVAZIONE DEI VERBALI INTEGRALI DELLE RIUNIONI IN SEDUTA PUBBLICA N. 1 DELL'11/12/2012 E N. 2 DEL 18/12/2012

BERTIN

Ciò detto, passiamo all'approvazione dei verbali della precedente Commissione. Li diamo per approvati? Va bene.

Bisogna adesso organizzare il prosieguo dei lavori. Come giustamente si

sottolineava in precedenza, al di là di audire l'ARPA, magari già martedì prossimo, sulla questione relativa alle emissioni in discarica, potremmo proseguire procedendo rapidamente soprattutto nella direzione della gestione dei rifiuti, che è compito della nostra Commissione; potremmo iniziare dalla questione relativa alla gestione dell'umido oppure da quella riguardante la gerarchia dei rifiuti indicata dall'Unione europea.

ROSCIO

È vero che esiste la gerarchia europea dei rifiuti che indica, come priorità, la prevenzione; tuttavia, il problema è che azioni immediate sulla prevenzione producono risultati nel lungo termine, mentre la raccolta dell'organico fa entrambe le cose, vale a dire migliora ad ogni livello la gestione e consente subito una riduzione dei rifiuti e, quindi, una prevenzione dei quantitativi da conferire in discarica. Questa, peraltro, è un'operazione che è già stata avviata, dal momento che sono già in atto alcune iniziative di autocompostaggio; d'altronde, proprio alcuni giorni fa è venuto fuori che alcune Comunità montane hanno già fatto richieste al riguardo. Ritengo, quindi, che adottando in quell'ambito alcuni piccoli accorgimenti, si potrebbero ottenere risultati in tempi molto più rapidi.

BERTIN

Iniziamo, allora, dalla prima ipotesi: prendiamo il tema della gestione dell'umido, che comunque rappresenta una frazione importante del rifiuto - parliamo del 25 per cento - non di facile gestione.

Riassumendo, martedì prossimo procediamo con l'audizione dell'ARPA (venerdì prossimo, tra l'altro, abbiamo l'occasione del convegno per trarre spunti interessanti sull'argomento) e potremmo verificare quanto già si realizza, come ad esempio il progetto portato avanti dal Comune di Etroubles, che potrebbe essere utilizzabile anche in altre circostanze, ma anche altri progetti del genere. Martedì prossimo potremmo quindi audire anche il Sindaco del Comune di Etroubles.

EMPEREUR

Dovrebbero essere coinvolti entrambi, il Sindaco e il Presidente della Comunità montana.

BERTIN

Va bene. La seduta è tolta.

Il Presidente BERTIN chiude la seduta alle ore 12.30.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Alberto BERTIN)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Diego EMPEREUR)

IL FUNZIONARIO SEGRETARIO
(Giuseppe POLLANO)

Data di approvazione del presente processo verbale: 1° febbraio 2013